

REPERTORIO N. 34.992  
RACCOLTA N. 2.225

**CONVENZIONE GENERALE**  
**PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO ESECUTIVO DI INIZIATIVA**  
**PUBBLICA (P.U.E.P.) RELATIVO AL COMPARTO DEL PORTO TURISTICO DI**  
**MARINA DI RAVENNA**  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque il giorno ventiquattro del mese di maggio  
**24/05/2005**

In RAVENNA, Piazzale L.C. Farini n. 21.

Innanzi a me, Avv. PAOLO CASTELLARI, NOTAIO in CASTEL BOLOGNESE, con studio in Via Borghesi n. 3, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, ed in assenza di testimoni per espressa e concorde rinuncia dei comparenti e con mio consenso

SONO PRESENTI:

PER IL COMUNE DI RAVENNA:

- DRADI Arch. GLORIA, nata a Ravenna il 6 ottobre 1954, domiciliata per la carica in Ravenna, Piazza del Popolo n. 1, che interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Gestione Urbanistica ed E.R.P. del COMUNE DI RAVENNA, con sede in Ravenna, Piazza del Popolo n. 1, C.F. 00354730392, al presente atto autorizzata in virtù della sua qualifica (conferitale dal Sindaco con determina del 23 giugno 2004, n. 2976, P.G. n. 49694/04), e dei poteri conferitile dall'art. 107, 3° comma, del d.l.g.s. 267/2000, dall'art. 43 del vigente statuto comunale di Ravenna, e dalla delibera del Consiglio Comunale in data 31 gennaio 2005, P.G. n. 7608, Prot. Verb n. 26, che in copia conforme si allega al presente atto con la lettera "A";

- CARAVITA Ing. PIER BRUNO, nato a Lugo (RA) il 21 maggio 1947, dirigente, domiciliato per la carica a Ravenna frazione Marina di Ravenna in Piazzale Adriatico n. 6, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società per azioni SEASER S.P.A., con sede a RAVENNA frazione MARINA DI RAVENNA in Piazzale Adriatico n. 6, capitale sociale di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni /00), di cui versati 6.899.500,00 (sei milioni ottocento novanta nove mila cinquecento /00), C.F. e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna **00984080119** ed iscritta al n. 156815 del R.E.A., al presente atto autorizzato in virtù della sua qualifica, dei poteri derivantigli dallo statuto sociale, ed in esecuzione della delibera di Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2005, in qualità di concessionario di area demaniale marittima nel presente atto in seguito denominato il "Soggetto Attuatore".


I medesimi, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto col quale

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Tra il Comune di Ravenna cod. fisc. 00354730392 e il "Soggetto Attuatore" nella persona della Società SEASER SpA, come sopra rappresentata, per l'attuazione del Progetto Urbanistico Esecutivo (P.U.E.P.) di iniziativa pubblica, interessante un'area sita in MARINA DI RAVENNA in prossimità di Viale Lungomare e Piazzale Adriatico, ai sensi dell'art.28 L.1150/42 e all'art.22 della L.R. 47/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi dell'art.XIV delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con Decreto Provinciale (D.P.) n°694 del 12.07.96;

Premesso

- che il Progetto Urbanistico in argomento interessa un'area destinata a zona F7 dal



REG. A FAENZA  
IL 14-06-2005 AL  
N. 475 SERIE I.  
E 196,72  
DI CUI E .....  
PER TRASCRIZIONE

TRASCRITTO A RAVENNA  
IL 22-06-2005  
AI NN. 15298/9300  
ESATTI E 262,00

P.R.G. vigente, e regolamentata dall'art. IX.8 delle relative N.d.A. con obbligo di Progetto Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica per complessivi mq. 424.572 (quattrocento venti quattro mila cinquecento settanta due), circa, da redigersi e attuarsi secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale sopracitato;

- che il Progetto Urbanistico in argomento interessa interamente aree di proprietà del demanio marittimo dello Stato comprese nella circoscrizione territoriale della Autorità Portuale di Ravenna, la quale le amministra ai sensi degli articoli dal 36 al 55 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 8, c3, lett. h) della legge 84/94, e in particolare i terreni siti in Marina di Ravenna, *distinti al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, Sez. Ravenna, Foglio n. 1, mappali n. 206/parte, 208, 1184, 1117, 1145, 1146, Foglio n. 4, mappale n. 37/parte, e lo specchio acqueo antistante;*
- che per l'utilizzazione a scopo edilizio delle aree di cui trattasi, detto Progetto Urbanistico è stato predisposto a firma *dell'arch. Bruno Minardi residente a Ravenna, iscritto all'Ordine degli architetti della Prov. di Ravenna n. 150*, secondo il disposto delle precitate leggi urbanistiche nazionali e regionali, nonché del P.R.G. vigente e nelle condizioni generali allegate al presente atto e del Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.);
- che sui predetti terreni di proprietà demaniale marittima, in conformità al predetto P.U.E.P. e in conformità ai progetti preliminare e definitivo di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 e subordinatamente al rilascio della concessione demaniale marittima di cui all'art. 7 dello stesso D.P.R. n. 509/97, il "Soggetto Attuatore" realizzerà un approdo turistico a servizio della nautica da diporto, come definito alla lett. b) dell'art. 2 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, comprendente n. 1152 (mille cento cinquanta due) posti barca ed edifici di servizio per complessivi mq. 23.000 (venti tre mila), con destinazioni varie, come risultanti dal P.U.E.P. approvato, a servizio e supporto dell'approdo turistico;
- che la Società SEASER SpA ha richiesto e ottenuto concessione demaniale marittima per la disponibilità di area demaniale marittima della superficie di mq. 320.692 - trecento venti mila seicento novanta due - (specchio acqueo) e di mq. 103.880 - cento tre mila ottocento ottanta - (area a terra), *distinta al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, Sez. Ravenna, Foglio n. 1, mappali n. 206/parte, 208, 1184, 1117, 1145, 1146, Foglio n. 4, mappale n. 37/parte*, per la realizzazione di approdo turistico per il diporto nautico di cui al punto precedente;
- che la Società SEASER SpA è quindi "Soggetto Attuatore" del Progetto Urbanistico in argomento e come tale verrà definito nel proseguo del presente atto;
- che il "Soggetto Attuatore", in proprio o tramite legali rappresentanti, ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione redatta ai sensi dell'art.22 della L.R. 47/78 e dall'art.XIV.6 delle N.d.A. del P.R.G.;
- che gli organi di decentramento del Comune hanno espresso parere favorevole nella riunione del 09/05/2003;
- che sull'aspetto tecnico-urbanistico della soluzione presentata si è espressa favorevolmente la Commissione Edilizia nella seduta del 09/02/2004 n. 1;
- che il Progetto Urbanistico Esecutivo di Iniziativa Pubblica (P.U.E.P.) è stato adottato, ai sensi dell'art.21 della L.R. 47/78, con delibera di C.C. n. 130/55397 del 12/07/2004;
- che il Progetto Urbanistico Esecutivo (P.U.E.P.) è stato depositato presso la Segreteria del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna per trenta giorni interi e consecutivi dal 05/08/2004 al 04/09/2004 ai sensi dell'art.21 della L.R. 47/78 e successive modifiche e integrazioni;
- che nei trenta giorni successivi al compiuto deposito sono pervenute n.4 (quattro) osservazioni;

- che gli organi di decentramento del Comune hanno espresso parere FAVOREVOLE nella riunione del 12/01/2005;
- che sull'aspetto tecnico-urbanistico della soluzione presentata si è espressa favorevolmente la Commissione Edilizia nella seduta del 21/12/04 n. 1;
- che il Consiglio Comunale, visto anche il parere della Commissione Consigliare Assetto del territorio (CCAT) del 22/12/04 ha controdedotto le osservazioni ed ha approvato ai sensi dell'art.21 il Progetto Urbanistico in oggetto con deliberazione n. 26/7608 del 31/01/05 esecutiva in termini di legge;


**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**ART.1** - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione generale.

**ART.2 – CONTENUTI DEL PROGETTO URBANISTICO**

2.1- L'attuazione del Progetto Urbanistico Esecutivo, ricadente sul terreno sito in Comune di Ravenna di proprietà del demanio marittimo dello Stato, amministrato dalla Autorità Portuale di Ravenna e concesso, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 02/12/1997, n. 509, dalla stessa Autorità Portuale alla Soc. SEASER SpA, censito al N.C.T. del Comune di Ravenna, *Sez. Ravenna, Foglio n. 1, mappali n. 206/parte, 208, 1184, 1117, 1145, 1146, Foglio n. 4, mappale n. 37/parte*, approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 26/7608 del 31/01/05, esecutiva a termini di legge, avverrà in conformità alle norme di cui alla presente Convenzione generale ed al Progetto Urbanistico, che è allegato al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto, costituito dagli elaborati sotto indicati redatti conformemente al vigente P.R.G. e al vigente Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.):

Tav.1 Estratto PRG vigente /estratto P.R.P. vigente/corografia	scale varie
Tav.2 Stato attuale/ Piano quotato	scala 1:1000
Tav.3 Zonizzazione e piano quotato	scala 1:1000
Tav.4 Parcheggi privati	scala 1:1000
Tav.4a Parcheggi pubblici	scala 1:1000
Tav.5 Planivolumetrico	scala 1:1000
Tav 5/a Planivolumetrico	scala 1:500
Tav.6 Sezioni stradali e dei parcheggi	scala 1:1000
Tav.7 Standard pubblici	scala 1:1000
Tav.7bis Opere a scomputo	scala 1:1000
Tav.8 Visuale libera	scala 1:1000
Tav.9 Comparazione della Superficie a verde	scala 1:1000
Tav.10 Fognature bianche e cassonetti	scala 1:1000
Tav. 10a Fognature nere	scala 1:1000
Tav.11 Rete di illuminazione e distribuzione energia	scala 1:1000
Tav.12 Rete Acqua e gas	scala 1:1000
Tav.13 Rete telefonica e televisiva	scala 1:1000
Tav.14 Antincendio	scala 1:1000
Tav.15 Sistemazione aree a verde	scala 1:500
Tav.16 <u>Planimetria quotata</u>	scala 1:500
Tav. A1 Planimetria lotto 1-9	
Tav. A2 Progetto architettonico dei comparti 1-9 –Piante	
Tav. A3 Progetto architettonico dei comparti 1-9 – Prospetti e sezioni	
Tav. A4 Planimetria lotto 2	
Tav. A5 Progetto architettonico del comparto 2 – Piante prospetti e sezioni	
Tav. A6 Progetto architettonico del comparto 2 – Prospetti e sezioni	
Tav. A7 Planimetria lotto 3	
Tav. A8 Progetto architettonico del comparto 3 – Piante	



Tav. A9 Progetto architettonico del comparto 3 – Piante  
 Tav. A10 Progetto architettonico del comparto 3 – Prospetti e sezioni  
 Tav. A11 Progetto architettonico del comparto 3 – Prospetti e sezioni  
 Tav. A12 Planimetria lotto 4  
 Tav. A13 Progetto architettonico del comparto 4 – Piante  
 Tav. A14 Progetto architettonico del comparto 4 – Prospetti e sezioni  
 Tav. A15 Planimetria lotto 5  
 Tav. A16 Progetto architettonico del comparto 5 – Piante prospetti e sezioni  
 Tav. A17 Progetto architettonico del comparto 5 – Piante prospetti e sezioni  
 Tav. A18 Progetto architettonico del comparto 5 – Piante prospetti e sezioni  
 Tav. A19 Progetto architettonico del comparto 5 – Piante prospetti e sezioni  
 Tav. A20 Progetto architettonico del comparto 5 – Piante prospetti e sezioni  
 Tav. A21 Progetto architettonico del comparto 5 – Piante prospetti e sezioni  
 Tav. A22 Planimetria lotto 6  
 Tav. A23 Progetto architettonico del comparto 6 – Piante prospetti e sezioni  
 Tav. A24 Planimetria lotto 7  
 Tav. A25 Progetto architettonico del comparto 7 – Piante  
 Tav. A26 Progetto architettonico del comparto 7 – Piante  
 Tav. A27 Progetto architettonico del comparto 7 – Prospetti e sezioni  
 Tav. A28 Progetto architettonico del comparto 7 – Prospetti e sezioni  
 Tav. A29 Planimetria lotto 8  
 Tav. A30 Progetto architettonico del comparto 8 – Piante prospetti e sezioni  
 Tav. A31 Progetto architettonico tettoie – bagni – particolari  
 Tav. A32 Progetto architettonico dei garage interrati – parte a)  
 Tav. A33 Progetto architettonico dei garage interrati – parte b)  
 Relazione generale/Norme di attuazione  
 Allegato C Garage interrati – Relazione allegata al Progetto Definitivo ai sensi del DPR 509/97

L'attuazione del Progetto Urbanistico è comunque subordinata alla approvazione dei progetti preliminare e definitivo di cui all'art.5 e all'art.6 del D.P.R. 02/12/1997, n. 509, nonché al rilascio della concessione demaniale marittima di cui all'art. 7 dello stesso D.P.R. 02/12/1997, n. 509, concessione demaniale marittima n. 11 del 30.03.2005, ed avverrà in conformità agli stessi.

**2.2** - Le eventuali precisazioni, che non costituiscono variazioni al Progetto Urbanistico sopraindicato nell'elaborazione dei progetti esecutivi e/o in fase esecutiva, saranno ammesse previa acquisizione di pareri e/o nulla osta degli Uffici competenti e della C.E., rimanendo comunque vincolante quanto disposto nelle "norme di attuazione" del Progetto Urbanistico stesso, nonché dalla presente convenzione.

### **ART.3 - OBBLIGHI DEL "SOGGETTO ATTUATORE"**

**3.1** - Il "Soggetto Attuatore" si obbliga per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare le strade, i parcheggi, le banchine, le reti tecnologiche, le aree verdi e attrezzate, i percorsi pedonali e ciclabili interni al perimetro del P.U.E.P. secondo le indicazioni del P.U.E.P. approvato e, comunque, in conformità alle indicazioni e prescrizioni che saranno impartite dal Comune di Ravenna in sede di progettazione definitiva/esecutiva;

a mantenere le suddette opere e le relative aree di uso pubblico, in relazione al regime di concessione demaniale delle aree, eseguendo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ogni qualvolta si renderanno necessari, dopo la realizzazione e a collaudo avvenuto, sulla base di quanto previsto dalla concessione demaniale maritti-

ma o sulla base di quanto previsto in apposito accordo di programma tra Autorità Portuale e Comune di Ravenna cui la concessione stessa faccia rinvio.

**3.2** - Il "Soggetto Attuatore", ai sensi dell'art.28 della Legge 17.08.1942 N.1150 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art.22 della L.R. 47/78, si obbliga per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo:

- ad assumere a proprio carico gli oneri relativi alla realizzazione delle opere necessarie per allacciare la zona alla viabilità esistente e alle reti tecnologiche generali esistenti;

- ad assumere a proprio carico gli oneri relativi alla realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria interne all'area di intervento:

a) Strade e spazi di sosta e parcheggio e spazi destinati ad alloggiamento contenitori per R.S.U. e raccolte differenziate

b) Fognatura bianca e nera

c) Pubblica illuminazione

d) Rete idrica e rete gas metano

e) Rete di distribuzione dell'energia elettrica

f) Rete telefonica

g) Verde pubblico per parchi e giardini e/o verde attrezzato e/o verde di arredo.

e precisamente:

1) viabilità pubblica di interesse urbano e relativi marciapiedi;

2) parcheggi pubblici mq. 7646 (sette mila seicento quaranta sei) circa;

3) verde pubblico di arredo mq. 1870 (mille ottocento settanta) circa;

4) Risistemazione di parcheggi pubblici esistenti per mq. 5265 (cinque mila duecento sessanta cinque) circa (piazzale Adriatico);

5) Pista ciclabile per mq. 1900 (mille novecento) circa.


I parcheggi dovranno essere realizzati, completi di impianti, come da progetto urbanistico approvato;

- a sostenere l'onere di manutenzione e pulizia delle aree sopracitate fino a collaudo avvenuto e presa in consegna delle aree da parte del Comune di Ravenna;

- a sostenere l'onere del consumo di energia elettrica dell'impianto di illuminazione relativo alle aree sopracitate e a quelle del successivo art. 3.3, che dovrà essere messo in funzione negli stessi orari dell'impianto pubblico di Marina di Ravenna, fino a collaudo avvenuto e presa in consegna dell'impianto da parte del Comune di Ravenna.

**3.3** - Il "Soggetto Attuatore" si obbliga per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo a provvedere, con oneri a proprio carico, per una cifra preventivata di Euro 1.120.841,79 (un milione cento venti mila ottocento quaranta uno virgola settanta nove) da verificare in sede di collaudo tecnico-amministrativo a fine lavori, e a scomputo totale o parziale degli oneri di U2 dovuti per gli interventi edilizi, alla progettazione ed esecuzione di opere di urbanizzazione secondaria, relative a parcheggi pubblici, aree verdi attrezzate e/o piazze di uso pubblico e spazi pedonali pubblici (specificate nelle tavole di progetto) per un totale di circa mq. 13368 (tredici mila trecento sessanta otto), suddivisi in: parcheggi pubblici per mq. 8319 (otto mila trecento diciannove) circa e aree verdi attrezzate e/o piazze di uso pubblico lastricate ed attrezzate per mq. 4310 (quattro mila trecento dieci) circa, percorso pedonale per mq. 739 (settecento trenta nove) circa.

**3.4** - Il "Soggetto Attuatore" si obbliga per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare e completare le opere di cui sopra entro e non oltre il periodo di tempo previsto dalla concessione demaniale marittima di cui all'art. 2.1, salvo proroghe concesse dal Consiglio Comunale. La realizzazione delle opere stesse dovrà comunque essere conclusa precedentemente o contemporaneamente alla edificazione dei lotti ed all'utilizzo dei relativi fabbricati.



**3.5** - Il "Soggetto Attuatore" - consapevole che fra le unità immobiliari a destinazione residenziale-turistica e i posti barca esiste e dovrà continuare a esistere anche in futuro un indissolubile vincolo pertinenziale – assume, per sé e per i suoi aventi causa, le seguenti obbligazioni:

- il trasferimento della titolarità o del possesso o della detenzione delle unità immobiliari a uso residenziale-turistico dovrà essere congiunto a quello dei relativi posti barca di pertinenza di ciascuna delle medesime unità immobiliari;

- analogamente, il trasferimento della titolarità o del possesso o della detenzione dei posti barca dovrà essere congiunto a quello della o delle unità immobiliari corrispondenti.

Stante la permanente funzionalità dell'approdo turistico, le predette unità immobiliari potranno essere utilizzate nell'intero arco dell'anno, fermo restando l'impossibilità di usare le stesse unità immobiliari quale residenza permanente ad eccezione di un numero massimo di tre (3) unità immobiliari da destinare ad alloggi per custodi.

I negozi giuridici aventi ad oggetto le unità immobiliari a destinazione residenziale-turistica e i pertinenti posti barca potranno avvenire esclusivamente nel rispetto della normativa in materia di tutela del demanio marittimo.

Il "Soggetto Attuatore" si obbliga a destinare i locali ad uso foresteria esclusivamente per il soggiorno temporaneo di persone imbarcate sui natanti in transito o per ospiti occasionali del porto turistico, impegnandosi a gestire tali locali in modo unitario e ad assicurarne la rotazione d'uso degli stessi.

Il "Soggetto Attuatore" si obbliga altresì, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a riportare espressamente gli obblighi menzionati nel presente articolo e le relative sanzioni previste ai successivi articoli 9.1 e 9.2, in tutti i contratti di trasferimento di diritti e di conferimento di godimento a terzi concernenti le unità immobiliari con destinazione residenza turistica nonché i pertinenti posti barca.

Lo stesso "Soggetto Attuatore" si obbliga inoltre a rendere noto ai terzi contraenti il contenuto integrale della presente convenzione stipulata con il Comune di Ravenna.

Il "Soggetto Attuatore" si impegna, verso il Comune di Ravenna, a trasferire ai propri aventi causa - che dovranno farne espressa ed incondizionata accettazione - gli obblighi e i vincoli di cui al presente articolo.

A loro volta, anche gli aventi causa del "Soggetto Attuatore" dovranno inoltre impegnarsi a trasferire tali obblighi e vincoli ai loro aventi causa e così via in occasione di tutti i successivi negozi aventi ad oggetto le unità immobiliari destinate a uso residenziale-turistico e i pertinenti posti barca.

Il mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli di cui al presente articolo comporterà, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione delle sanzioni e delle penali previste nel presente articolo e negli articoli 9.1 e 9.2.

**3.6** - Le predette unità immobiliari ad uso residenziale temporaneo dovranno essere realizzate nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge 9/01/1991, n. 10 e succ. mod. e integr. nonché in conformità alla normativa di risparmio energetico e alla normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5/12/1997.

**3.7** - Il "Soggetto Attuatore" si obbliga per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, in conformità al punto 3) del comma 2 dell'art. 22 della L.R. n.47/78, ad eseguire in un'unica soluzione, trattandosi di approdo turistico e come tale costituito indissolubilmente di parte a mare e parte a terra, i posti barca e gli edifici al servizio e supporto degli stessi previsti nelle norme di attuazione del P.U.E.P e le opere di cui ai precedenti punti 3.1, 3.2, 3.3 entro e non oltre il periodo di tempo previsto dalla concessione demaniale, salvo proroghe concesse dal Consiglio Comunale, e comunque secondo le modalità stabilite in sede di approvazione di apposito progetto definitivo redatto ed ap-

provato ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.P.R. 02/12/97, n.509.

3.8 - La costruzione delle opere di urbanizzazione e la modifica/adequamento di quelle esistenti dovrà essere realizzata in modo da assicurare sempre i servizi ai fabbricati costruiti ed a quelli già esistenti e alle aree di uso pubblico, rispettando comunque i tempi precedentemente definiti.

3.9 - Il "Soggetto Attuatore" si obbliga ad adottare un piano di cantierizzazione delle opere atto a limitare le immissioni in mare dei reflui liquidi e solidi nonché la emissione di rumore e polveri, ad ottimizzare i traffici pesanti e di cantiere e a limitare i disagi agli abitanti ed alle attività già insediate nei fabbricati esistenti.

3.10 - Il "Soggetto Attuatore" si obbliga per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare a propria cura e spese gli interventi di mantenimento e miglioramento della qualità ambientale dello specchio acqueo, consistenti nell'approfondimento dei fondali dell'area in concessione demaniale fino alla profondità minima di mt. 3,50 (tre virgola cinquanta) sotto il livello medio mare, nelle opere di ricircolo forzato delle acque all'interno del bacino, nonché nella realizzazione degli impianti per il recupero dei liquami, delle acque di sentina delle imbarcazioni e degli oli esausti. Tali opere saranno gestite e mantenute a cura e spese del "soggetto attuatore", o suoi futuri aventi causa, per tutta la durata della concessione demaniale marittima dello specchio acqueo.

Il "Soggetto Attuatore" si obbliga per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare e completare le opere di ricircolo forzato delle acque all'interno del bacino dell'approdo turistico entro e non oltre 2 (due) anni dalla realizzazione di una quantità di posti barca corrispondente all'80% (ottanta per cento) del totale dei posti barca previsti dal progetto per il Porto Turistico di Marinara e comunque entro il termine massimo di 6 (sei) anni dalla stipula della presente convenzione.

Il "Soggetto Attuatore" si obbliga inoltre a sostenere l'onere di manutenzione delle opere a verde comprese nelle urbanizzazioni primarie e secondarie per un periodo di anni tre successivi alla data di collaudo delle stesse.


3.11 - Il "Soggetto Attuatore" si obbliga a sostenere l'onere di predisporre idoneo basamento atto a ricevere la parte superiore della motosilurante 472 (dalla linea di galleggiamento in su), che il Comune provvederà a restaurare e successivamente installare, comprensivo dell'arredo della zona circostante e della protezione idonea a garantire la sicurezza del pubblico fruitore della zona. Il "Soggetto Attuatore" si assumerà l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento nel suo complesso, mentre la motosilurante rimarrà sempre di proprietà del Comune di Ravenna.

Il "Soggetto Attuatore" assumerà inoltre l'onere della ricollocazione del monumento a Nazario Sauro, in posizione ritenuta idonea dal Comune.

3.12 - Il "Soggetto Attuatore" dà atto che i parcheggi interrati previsti dal P.U.E.P. sono di tipo privato, per cui eventuali danni provocati da infiltrazioni d'acqua o allagamenti saranno regolati dai rapporti privati che si instaureranno fra il "Soggetto Attuatore" e gli utilizzatori dei parcheggi stessi. Il "Soggetto Attuatore" fa in ogni caso salvi il Comune di Ravenna e l'Autorità Portuale di Ravenna da ogni responsabilità relativa a eventuali fenomeni di infiltrazioni d'acqua o allagamenti dei parcheggi interrati. Il "Soggetto Attuatore" dà atto che il progetto esecutivo dei parcheggi interrati contiene le modalità tecniche costruttive idonee ad impedire ogni fenomeno di allagamento e che tali modalità verranno scrupolosamente rispettate nelle fasi di costruzione e di gestione dei parcheggi interrati.

#### **ART.4 - ONERI DI URBANIZZAZIONE DOVUTI**

4.1 - In relazione al punto 1) del comma 2 dell'art. 22 della L.R. 47/78, in sede di collaudo tecnico-amministrativo verrà accertata l'entità reale del costo delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 3.2 e determinata la quota di eventuale



conguaglio che il "Soggetto Attuatore" si impegna sin da oggi a corrispondere dietro semplice richiesta del Comune nel caso in cui tale costo risulti inferiore all'importo calcolato in base alle vigenti tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e fermo restando che il maggior costo delle stesse opere rispetto all'importo calcolato è comunque a carico del "Soggetto Attuatore".

In relazione al punto 1) del comma 2 del citato art. 22 della L.R. 47/78, è comunque dovuta la quota di onere di U1 afferente alla depurazione delle acque reflue; in unica soluzione, pari a Euro 21.201,29 (venti uno mila duecento uno virgola venti nove).

L'onere dovuto, relativo alle opere di urbanizzazione primaria come sopra calcolato è stato versato dal "Soggetto Attuatore" alla Cassa Comunale in data 14.1.99 con versamento di Lire 34.400.000 - trenta quattro milioni quattrocento mila - (Euro 17.766,12 - diciassette mila settecento sessanta sei virgola dodici -) - ricevuta n. 155 (cento cinquanta cinque) ed in data 13 maggio 2005, con versamento di Euro 3.435,17 (tre mila quattrocento trenta cinque virgola diciassette) - ricevuta n. 137.

L'eventuale conguaglio degli oneri è regolamentato dal punto 5 delle condizioni generali.

**4.2** - L'onere dovuto per le opere di urbanizzazione secondaria, risultante dall'applicazione delle tabelle vigenti, è pari a Euro **990.853,62 (novecento novanta mila ottocento cinquanta tre virgola sessanta due)** risultante dal prodotto dell'onere di U2 per mq. di S.U., ridotta al 75% (settanta cinque per cento) per gli usi residenziali e al 95% (novanta cinque per cento) per gli usi non residenziali. Pertanto:

- Euro/mq. 47,80 (quaranta sette virgola ottanta) x Mq. 8.695,34 (otto mila seicento novanta cinque virgola trenta quattro) x 75% (settanta cinque per cento) = Euro 311.727,94 (trecento undici mila settecento venti sette virgola novanta quattro) - residenziale -;

- Euro/mq. 56,23 (cinquanta sei virgola venti tre) x Mq. 11.121,61 (undici mila cento venti uno virgola sessanta uno) x 95% (novanta cinque per cento) = Euro 594.099,72 (cinquecento novanta quattro mila novanta nove virgola settanta due) - non residenziale -;

- Euro/mq. 28,11 (venti otto virgola undici) x Mq. 3.183,956 (tre mila cento ottanta tre virgola novecento cinquanta sei) x 95% (novanta cinque per cento) = Euro 85.025,96 (ottanta cinque mila venti cinque virgola novanta sei) - non residenziale-artigianale -.

Come da delibera di approvazione del P.U.E.P., l'obbligo di pagamento di parte degli oneri di urbanizzazione secondaria è convertito nell'obbligo del "Soggetto Attuatore" a realizzare totalmente opere pubbliche di interesse generale di pertinenza del comparto di intervento, precisamente:

parcheggi pubblici e sistemazioni connesse per mq. 8319 (otto mila trecento diciannove) circa, aree verdi attrezzate e/o piazze di uso pubblico e spazi pedonali pubblici per mq. 4310 (quattro mila trecento dieci) circa e percorso pedonale per mq. 739 (settecento trenta nove) circa, per un valore stimato in Euro 1.120.841,79 (un milione cento venti mila ottocento quaranta uno virgola settanta nove), individuati nella tav. 7bis allegata al presente atto.

I costi effettivi di tali opere saranno computati sulla base di progetti esecutivi da elaborarsi da parte del "Soggetto Attuatore", comunque verificati dagli Uffici Comunali e approvati dagli organi comunali competenti. Il Soggetto Attuatore dovrà presentare garanzia fidejussoria bancaria secondo le modalità, i termini e importi stabiliti nel successivo art.6 della presente convenzione.

In ogni caso è sempre dovuta la quota dell'onere di U2, relativa alle chiese e agli altri edifici per servizi religiosi, corrispondente al 7% (sette per cento) dell'onere totale, pari



pertanto a Euro 69.359,75 (sessanta nove mila trecento cinquanta nove virgola settanta cinque).

L'onere dovuto, relativo alle opere di urbanizzazione secondaria come sopra calcolato è stato versato dal "Soggetto Attuatore" alla Cassa Comunale in data 14.1.99 con versamento di Lire 116.427.000 - cento sedici milioni quattrocento venti sette mila - (Euro 60.129,53 - sessanta mila cento venti nove virgola cinquanta tre -) - ricevuta n. 154 (cento cinquanta quattro) e in data 13.05.2005 con versamento di Euro 9.230,22 (nove mila duecento trenta virgola venti due) - ricevuta n. 135.

La parte di oneri scomputati dall'obbligo di pagamento a fronte dell'obbligo del "Soggetto Attuatore" di realizzare totalmente opere pubbliche di interesse generale di pertinenza del comparto ammonta quindi a Euro 921.493,87 (novecento venti uno mila quattrocento novanta tre virgola ottanta sette).

In sede di collaudo tecnico-amministrativo verrà accertata l'entità reale del costo delle opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria e determinata la quota di eventuale conguaglio che il "Soggetto Attuatore" si impegna sin da oggi a corrispondere dietro semplice richiesta del Comune nel caso in cui tale costo risulti inferiore all'importo scomputato e fermo restando che il maggior costo delle stesse opere rispetto a quanto scomputato è comunque a carico del "Soggetto Attuatore".

L'eventuale conguaglio degli oneri è regolamentato dal punto 5 delle condizioni generali.

#### **ART.5 - PROGETTO URBANISTICO E RELATIVI PERMESSI DI COSTRUIRE**

**5.1** - Qualora il progetto urbanistico in oggetto venga realizzato attraverso stralci funzionali, in applicazione dell'art.XIV.6 delle N.d.A. del P.R.G. vigente, la presente convenzione è da ritenersi generale e comprende tutti gli eventuali stralci previsti dal piano di cantierizzazione.


**5.2** - Tutte le opere e le costruzioni dovranno essere realizzate previo rilascio dei relativi permessi di costruire o previa presentazione di Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 31/2002, conformemente a quanto previsto dal progetto urbanistico approvato, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 8.4.

La validità del presente P.U.E.P. e/o delle sue parti decade qualora da parte del "Soggetto Attuatore", o aventi causa, non vengano rispettati i tempi di esecuzione degli stralci funzionali previsti dalla presente convenzione.

Le domande per il rilascio dei permessi di costruire relative ai manufatti edilizi, previsti per ogni stralcio funzionale, potranno essere presentate entro 10 (dieci) anni dalla data di comunicazione di fine lavori delle opere di urbanizzazione del relativo stralcio funzionale e comunque non oltre il ventesimo anno dalla stipula della presente convenzione; qualora, nel termine sopracitato non siano stati costruiti i manufatti edilizi, si applica quanto stabilito nelle condizioni generali.

Potranno essere concesse proroghe ai suddetti termini solo in presenza di comprovati motivi di impedimento al loro rispetto, per cause indipendenti dalla volontà del "Soggetto Attuatore". La domanda di proroga dovrà essere inoltrata alla G.C. e concessa da parte della stessa, per un periodo comunque non superiore a 3 (tre) anni. Quanto sopra dovrà intervenire nel rispetto della vigente normativa di disciplina del demanio marittimo.

**5.3** - Resta stabilito che il Comune non rilascerà alcun certificato di conformità edilizia e agibilità (neanche parziale), per uso dei locali, o autorizzazioni per l'esercizio delle attività sino all'avvenuto adempimento degli obblighi inerenti la realizzazione da parte del "Soggetto Attuatore" delle opere di urbanizzazione previste per ogni stralcio funzionale e sino che siano stati assicurati tutti i servizi ai fabbricati costruiti, previa comunicazione di fine lavori e richiesta di collaudo delle stesse.



Il Comune potrà valutare deroghe a quanto sopra, e quindi rilasciare agibilità prima della completa realizzazione delle opere di urbanizzazione, esclusivamente in caso di locali per usi pubblici o in caso di locali necessari al trasferimento di attività già insediate in immobili esistenti che il progetto prevede di demolire; il tutto comunque previa verifica della esistenza delle condizioni funzionali, igieniche e di sicurezza necessarie.

Alla richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità dovrà essere allegata dichiarazione del "Soggetto Attuatore", del Direttore dei Lavori, e dell'Impresa attestante la regolare esecuzione dei lavori di cui sopra e dell'avvenuta attivazione e funzionamento delle reti tecnologiche.

In relazione all'obbligo previsto dal precedente art. 3.5, il Comune non rilascerà comunque alcun certificato di conformità edilizia e agibilità (neanche parziale) relativo a residenze turistiche sino che siano stati realizzati i corrispondenti posti-barca previsti nel Comparto a Mare.

#### **ART.6 – GARANZIE**

**6.1** - Il "Soggetto Attuatore", in relazione al disposto del paragrafo 4, art.8, 5° comma L.765/67, e all'art.22 della L.R. 47/78, ha costituito a garanzia della esatta e piena esecuzione dei lavori, delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di urbanizzazione secondaria da scomputarsi dagli oneri, così come riportato all'art.4 e relativi sotto articoli della presente convenzione, della manutenzione delle opere e dei lavori medesimi, garanzia fidejussoria assicurativa a tempo indeterminato. La fidejussione sarà valida fino a quando non ne sarà stato dato ampio e formale scarico da parte dell'Ente garantito.

La garanzia per le opere di urbanizzazione, come riportate all'art. 3.2 della presente scrittura, è pari al 100% (cento per cento) del valore di massima stimato per la loro realizzazione.

La garanzia per le opere di urbanizzazione secondaria, come riportate agli art. 3.3 e 4.2 della presente convenzione, sarà pari al 110% (cento dieci per cento) del valore di massima stimato per la loro realizzazione.

Il "Soggetto Attuatore" ha costituito garanzia mediante polizza fidejussoria rilasciata da Zurich International Italia s.p.a. in data 13.05.2005, pari a Euro 2.356.486,53 (due milioni trecento cinquanta sei mila quattrocento ottanta sei virgola cinquanta tre) corrispondente all'ammontare sopracitato così calcolato:

- (U2) Euro 1.120.841,79 (un milione cento venti mila ottocento quaranta uno virgola settanta nove) x 110% (cento dieci per cento) = Euro 1.232.925,97 (un milione duecento trenta due mila novecento venti cinque virgola novanta sette);

- (U1) Euro 1.123.560,56 (un milione cento venti tre mila cinquecento sessanta virgola cinquanta sei) x 100% (cento per cento) = Euro 1.123.560,56 (un milione cento venti tre mila cinquecento sessanta virgola cinquanta sei);

che sommano Euro 2.356.486,53 (due milioni trecento cinquanta sei mila quattrocento ottanta sei virgola cinquanta tre).

Il "Soggetto Attuatore" ha versato alla Cassa Comunale l'importo di Euro 47.129,73 (quaranta sette mila cento venti nove virgola settanta tre) pari al 2% (due per cento) dell'ammontare sopracitato, versamento avvenuto alla Cassa Comunale, come da ricevuta n. 136 del 13.05.2005, somma quest'ultima che verrà incamerata definitivamente dall'Amministrazione a rimborso spese per esame e istruttoria pratica, controllo, sopralluoghi, ecc..

**6.2** - Le spese di collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo in corso d'opera delle opere sopracitate sono a totale carico del "Soggetto Attuatore". Il rilascio dei permessi di costruire o la presentazione di Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 31/2002 nell'ambito del comparto d'intervento sono subordinati

all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria inerenti detta area o all'impegno di contemporanea esecuzione delle stesse e previa presentazione di richiesta di permesso di costruire per dette opere.

**6.3** - Per ipotesi di inadempimenti degli obblighi di cui alla presente convenzione il "Soggetto Attuatore" autorizza il Comune a disporre della garanzia fideiussoria di cui all'art. 6.1 nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare.

**6.4** - Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi pubblici di cui all'art.3, in sostituzione del "Soggetto Attuatore" ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando esso non vi abbia provveduto nei termini previsti dai relativi permessi e dalle norme di attuazione del P.U.E.P.. Quanto sopra dovrà comunque intervenire nel rispetto della vigente normativa di disciplina del demanio marittimo.

**6.5** - Il "Soggetto Attuatore" o chi per esso, al ritiro del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione dovrà garantire con apposita polizza fidejussoria l'eventuale conguaglio determinato dal reale costo di realizzazione delle opere stesse, pari al 100% (cento per cento), con detrazione dell'importo già garantito come determinato all'art. 6.1 della presente convenzione. La conformità dei prezzi unitari deve essere dichiarata dal progettista incaricato e dal "Soggetto Attuatore", e verificata dagli Uffici Comunali competenti.

**6.6** - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di nominare uno o più tecnici abilitati per il collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo in corso d'opera, per la verifica della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione; le spese relative a tale operazione sono a totale carico del Soggetto Attuatore. La presente previsione non sostituisce quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, del D.P.R. 509/97.

#### **ART.7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE**

**7.1** - Verificandosi l'attuazione per stralci funzionali del Progetto Urbanistico in tempi successivi, la costruzione delle opere di urbanizzazione dovrà avvenire in modo completo e unitario per ciascun stralcio, e assicurare sempre i servizi ai fabbricati costruiti ed alle aree di uso pubblico rispettando i modi e i tempi già precedentemente definiti e fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.3.

La graduale esecuzione complessiva delle opere del progetto urbanistico generale deve avvenire previa autorizzazione del Comune e nel rispetto di quanto stabilito dal presente atto, e dalle condizioni generali. I manufatti tecnici, gli impianti, i servizi, ecc., di importanza primaria e specificatamente richiesti dal Comune o da altri Enti, dovranno essere realizzati con l'esecuzione del 1° (primo) stralcio funzionale, salvo diversa esplicita prescrizione da parte degli stessi Enti o del Comune.


La realizzazione delle opere stesse dovrà comunque essere conclusa precedentemente o contemporaneamente alla edificazione dei lotti ed all'utilizzo dei relativi fabbricati.

#### **ART.8 - NORME FINALI**

**8.1** - Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico del "Soggetto Attuatore" o dei suoi aventi causa.

**8.2** - Il "Soggetto Attuatore", in caso di cessione dell'intera area o di porzione di aree relative a singoli stralci funzionali e/o di singoli lotti, si impegna a riportare nei relativi contratti gli estremi della convenzione stipulata e ad evidenziarne i contenuti ai contraenti.

Il mancato rispetto di tale obbligo e/o della relativa trascrizione potrà comportare la annullabilità degli atti.



Il richiamo della convenzione dovrà essere messo in evidenza in ogni forma di iniziativa pubblicitaria ed in ogni forma di comunicazione, evidenziando i contenuti della presente convenzione come sopra descritto anche negli eventuali contratti preliminari.

Il mancato rispetto, da parte del "Soggetto Attuatore" e/o aventi causa di tale obbligo, solleva il Comune da qualsiasi responsabilità.

Quanto sopra dovrà intervenire nel rispetto della vigente normativa di disciplina del demanio marittimo.

**8.3** - Con i patti e gli obblighi di cui al presente testo, il "Soggetto Attuatore" dichiara di conoscere anche i patti, gli obblighi e le condizioni contenute nell'allegato alla presente convenzione, denominato CONDIZIONI GENERALI, per averlo in precedenza letto, dichiarando altresì, agli effetti del secondo comma dell'art. 1341 Cod. Civile, di approvare tutti i patti, condizioni e obblighi; detto capitolato denominato CONDIZIONI GENERALI si allega, firmato dai contraenti e dal Notaio, sotto la lettera "C" perché formi parte integrante e sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto.

**8.4** - Il progetto definitivo approvato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 02/12/1997, n. 509 può sostituire a tutti gli effetti i permessi di costruire per la realizzazione di tutte o parte delle opere ed edifici oggetto della presente convenzione, secondo quanto indicato nel dispositivo di approvazione del progetto definitivo stesso. Pertanto laddove la presente convenzione fa riferimento a permessi di costruire si deve intendere anche il riferimento al progetto definitivo approvato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 02/12/1997, n. 509.

Quanto sopra dovrà intervenire nel rispetto della vigente normativa di disciplina del demanio marittimo.

**8.5** - La presente convenzione sostituisce la precedente convenzione stipulata in data 18/01/1999 davanti al Notaio dr. Giancarlo Pasi di Ravenna, Rep. N. 135038, Fasc. n. 24075, registrata a Ravenna il 28/01/1999 e trascritta a Ravenna il 16/02/1999.

#### **ART. 9 – PENALI**

**9.1** – La violazione degli obblighi previsti nella presente convenzione e nelle condizioni generali sarà contestata dall'Amministrazione Comunale agli inadempienti tramite diffida consistente nella intimazione a ripristinare o ad attuare – entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento – gli obblighi e gli adempimenti pattuiti. L'inosservanza della diffida comporterà al "Soggetto Attuatore", in funzione della tipologia di inadempienza accertata e/o della continuativa inerzia rispetto agli adempimenti richiesti, il pagamento delle seguenti somme a titolo di penale alla Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del maggiore danno e l'applicazione delle maggiorazioni stabilite dall'art.42 DPR 380/2001:

1) Euro 5.000,00 - cinque mila/00 - (alla prima diffida trascorso inutilmente il termine dei 30 - trenta - gg. di cui sopra);

2) Euro 10.000,00 - dieci mila/00 - (alla seconda diffida trascorso inutilmente il termine dei 30 - trenta - gg. di cui sopra);

3) Euro 25.000,00 - venti cinque mila/00 - (alla terza diffida, trascorso inutilmente il termine dei 30 - trenta - gg. di cui sopra);

4) Euro 50.000,00 - cinquanta mila/00 - (alla quarta diffida e per ciascuna eventuale successiva diffida, trascorso inutilmente il termine di 30 - trenta - gg. di cui sopra).

da rivalutarsi ogni anno in base agli indici ISTAT di aumento del costo di costruzione, salva in ogni caso la risarcibilità del danno ulteriore e restando impregiudicata la facoltà di promuovere da parte dell'A.C. la risoluzione della convenzione per inadempimento.



9.2 - Con le medesime modalità e con gli stessi importi verranno sanzionate da parte del Comune le seguenti violazioni agli obblighi pattuiti, fermo restando il ripristino alle condizioni di cui agli obblighi pattuiti:

- cambi d'uso degli immobili non autorizzati;
- utilizzo di residenze svincolate dal posto barca;
- funzionamento e manutenzione delle opere e degli impianti di uso pubblico;
- mantenimento delle opere e degli impianti previsti al punto 3.10 e 3.11 della presente convenzione.

A tal fine, prima dello svincolo, a collaudo favorevole delle opere (da effettuarsi dalla Commissione di Collaudo di cui all'art. 8, comma 2°, D.P.R. n. 509/97), della fidejussione di cui all'art. 6 precedente, il "Soggetto Attuatore" dovrà costituire una nuova fidejussione di durata decennale per un importo di 500.000,00 (cinquecento mila/00) Euro. Nel caso di escussione di cui al successivo art. 9.3 il "Soggetto Attuatore" dovrà reintegrare la fidejussione del corrispondente importo.

9.3 - In caso di inottemperanza alle diffide emesse e al fine di ottenere anche l'incasso delle somme dovute a titolo di penali e gli importi necessari ad eseguire le opere a fronte dell'accertata e continuativa inerzia da parte del "Soggetto Attuatore" a provvedere agli adempimenti richiesti il Comune è sin d'ora autorizzato dal "Soggetto Attuatore" a escutere la/e fidejussione/i cauzionali di cui al precedente art.6 e del precedente art. 9.2 nel periodo di vigenza della/e stessa/e.

Qualora, scaduto il termine di validità del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione, queste non risultino eseguite o non lo siano compiutamente, il Comune ha facoltà di provvedere alla esecuzione e/o alla ultimazione delle opere di urbanizzazione, addebitando le spese al "Soggetto Attuatore", maggiorate dagli interessi legali e dalle spese tecniche, salvo il maggiore danno. Il Comune è sin d'ora autorizzato dal "Soggetto Attuatore" a trattenere l'importo indicato nella/e fidejussione/i prestata/e a garanzia di cui all'art.6 della presente convenzione.

Le previsioni di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 9.1 e 9.2 non costituiscono deroga rispetto alla vigente normativa di disciplina del demanio marittimo.

Per approvazione espressa ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile delle clausole contenute dagli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 e relativi sottoarticoli dell'atto antescritto e dai punti riportati nelle condizioni generali.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dai comparanti con mio consenso.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Atto, in parte scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me Notaio letto ai comparanti che lo approvano e con me lo sottoscrivono, unitamente agli allegati.

Consta di quattordici fogli per ventisette facciate scritte fin qui.

FIRMATO: GLORIA DRADI  
PIER BRUNO CARAVITA  
PAOLO CASTELLARI - NOTAIO

